



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale **“Don Michele Arena”**

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

REGOLAMENTO VALUTAZIONE ALUNNI

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 31 del 12/12/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 22/12/2018

Rev. 01/06/2021

Sommario

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
Oggetto della valutazione.....	2
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.....	3
Documento di valutazione dello studente	3
Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti	4
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative alla religione cattolica.....	5
La valutazione dell'educazione civica.....	6
Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno	2
Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.....	3
Criteri generali per l'attribuzione dei voti numerici nelle discipline	3
Criteri generali per la valutazione del comportamento.....	6
Validità dell'anno scolastico	7
SCRUTINI INTERMEDI E FINALI.....	8
Composizione del consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale	9
Modalità di lavoro	9
Criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e sospensione del giudizio.....	11
I nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio.	12
Ammissione all'Esame di Stato dei candidati interni.....	13
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE	14
Oggetto e finalità	14
Ammissione all'Esame di Stato dei candidati esterni	14
Criteri di attribuzione del credito scolastico deliberati dal Collegio docenti.	17
Valutazione ed Esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento	17

Alunni in situazione di bisogno educativo speciale e alunni stranieri	19
Prove invalsi	20
Diploma finale e curriculum dello studente	20

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999: Regolamento dell'autonomia scolastica
- Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008: disposizioni in materia di istruzione;
- D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009: Regolamento di coordinamento delle norme di valutazione degli alunni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 15 marzo 2010 - Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 - Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionale Direttive n.57 e 65 del 2010, n.4 e 5 del 2012, n. 69 e 70 del 2012.
- Circolare Ministeriale n.86 del 2010: Cittadinanza e Costituzione.
- Legge 107/2015;
- Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 e D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*.

Oggetto della valutazione

Il D.Lgs. n.62/2017 opera un adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze e negli Esami di Stato:

- nei Principi Generali interviene su ciò che è definito oggetto della valutazione, che è modificato in maniera importante;
- nel Capo III revisiona le modalità di svolgimento degli Esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

Ai sensi dell'art. 1, c. 1 del D.Lgs. n.62/2017 *“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”*

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell'impegno, della progressione nell'apprendimento, del curriculum dell'alunno, del raggiungimento degli obiettivi, della situazione personale dell'alunno (problemi di salute, di relazione, disturbi dell'apprendimento diagnosticati...). Prevale la finalità formativa ed educativa della valutazione, che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

In talune circostanze, sulla base del progetto educativo, si può ritenere utile prolungare il tempo di permanenza dell'alunno nella scuola per un recupero più efficace e completo delle carenze riscontrate; viceversa una attenta valutazione del rapporto svantaggi-benefici può indurre il Consiglio di Classe a ritenere non opportuna la ripetenza.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.

Per quanto espresso in premessa la valutazione pertanto precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione è coerente con il POF dell'Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe**, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. **Essa è riferita** a ciascuna delle discipline di studio previste dall'ordinamento e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 "Riordino degli istituti professionali" art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 "Riordino degli istituti tecnici" art. 5 c.1. lettera e).

La **valutazione è espressa con voto numerico in decimi** riportato anche in lettere nel documento di valutazione. **Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno** (DPR 122/2009 art. 4 comma 1).

Valutazione del Comportamento

Anche se la valutazione del comportamento non appare come "oggetto" diretto della valutazione, il comportamento rientra nella descrizione dei processi formativi che integra la valutazione periodica e finale (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti) – nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017.

La **valutazione del comportamento** si riferisce espressamente allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Essa va comunque riportata sul documento di valutazione ed espressa con voto numerico riportato anche in lettere. Il nostro Istituto anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, determina iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di comportamenti positivi.

I Criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera **i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti** e del comportamento, come appresso specificato nel presente Regolamento che costituisce parte integrante del **PTOF**. In particolare, attesa la finalità formativa ed educativa della valutazione rispetto agli apprendimenti, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento e **definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**

Documento di valutazione dello studente

L'Istituzione scolastica predispone il documento di valutazione dello studente nel rispetto di quanto previsto dai principi di trasparenza e completezza delle informazioni.

1. Presenza di elementi di identificazione dello studente e dell'istituzione scolastica.

2. Dichiarazione in merito alla quota minima di frequenza annuale obbligatoria.
3. Valutazione delle attività facoltative opzionali (ove realizzate).
4. Un voto in decimi trascritto anche in lettere per ogni disciplina o area di apprendimento corrispondente ad un livello di apprendimento analiticamente descritto nella rubrica di valutazione inserita nel presente Regolamento.
5. Dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Per l'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, una speciale nota, da consegnare unitamente al documento di valutazione, espressa mediante un giudizio sintetico riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti

I criteri di valutazione adottati dal team dei docenti devono tenere conto dell'età e delle specifiche situazioni degli alunni. Degli stessi sarà data costantemente comunicazione alle famiglie durante i colloqui.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di qualità:

- **il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze;**
- **l'impegno, inteso come volontà e costanza nello studio;**
- **la progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;**
- **lo sviluppo di capacità metacognitive riconducibili all'organizzazione del lavoro e all'autonomia del metodo di studio e lavoro;**
- **la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto familiare, ecc;**

La rilevazione degli apprendimenti sarà effettuata in diversi contesti, con vari strumenti e modalità (tipologie di prove):

- **osservazioni sistematiche;**
- **colloqui (prove orali);**
- **prove scritte, grafiche e pratiche (strutturate e non strutturate);**
- **test standardizzati;**
- **compiti autentici;**
- **ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, nel rispetto anche della epistemologia delle singole discipline.**

La valutazione sarà distribuita nell'arco temporale dei periodi didattici deliberati dal Collegio Docenti con riferimento alle unità di apprendimento progettate e ai piani didattici personalizzati. Le verifiche e le conseguenti valutazioni sul rendimento scolastico devono essere **coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa.**

Una valutazione compiuta:

- **si realizza attraverso osservazioni sistematiche e continue dei processi di apprendimento, considerando il differenziale di apprendimento dei processi formali e informali;**
- **documenta la crescita dell'identità personale;**
- **promuove una riflessione continua dell'alunno intorno ai propri processi di apprendimento e al proprio comportamento.**

Il rispetto dei tempi di apprendimento si realizza anche mediante l'organizzazione di attività per piccoli gruppi o attraverso lo svolgimento di progetti personalizzati, modalità di lavoro da preferire in particolare in presenza di difficoltà.

Per la rilevazione degli apprendimenti nelle singole discipline, si effettueranno un **congruo numero di prove nell'arco dell'intero anno scolastico.**

In particolare si effettueranno per ciascun **periodo didattico:**

- a) per le discipline che **non prevedono prove scritte agli Esami di Stato, almeno una prova orale e altre due prove a scelta fra le diverse tipologie previste** che permettano di conseguire adeguati elementi di valutazione
- b) per le discipline che prevedono **prove finali scritte agli Esami di Stato, almeno 3 verifiche scritte in aggiunta a quelle di cui al punto a);**

Gli alunni sono coinvolti e responsabilizzati nel processo di valutazione ed ognuno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. E' opportuno non assegnare voti numerici inferiori a tre, giacché tale voto attesta già un livello di insufficienza molto grave, con tutto ciò che questo comporta in termini di azioni didattiche conseguenti (recupero, sostegno, motivazione, ...).

La valutazione delle verifiche aventi valore documentale, deve essere restituita agli alunni entro quindici giorni dalla somministrazione. Questo favorirà l'autovalutazione da parte degli studenti e fornirà ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero.

Per i casi particolari di ragazzi in difficoltà o con BES, nel registro possono essere annotate dall'insegnante, con legenda esplicitata, anche le osservazioni sistematiche sul progredire del processo di apprendimento. **Gli assistenti educatori, i docenti e gli esperti, individuati come elemento di supporto e compresenza all'attività didattica, forniscono al Consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun studente.**

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative alla religione cattolica

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative ad essa fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che se ne sono avvalsi. La valutazione è espressa con un giudizio sintetico, senza attribuzione di voto numerico.

Valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica

Il riferimento normativo rimane l'art. 309 del D. Lgs. 297/1994 ossia *"Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae."* La valutazione è espressa quindi senza attribuzione di voto numerico, resa su una nota distinta con giudizio sintetico indicante l'interesse manifestato dall'alunno e il relativo profitto.

Nel caso si decida – per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento – con deliberazione da adottarsi a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del secondo ciclo, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 2 c. 7 DPR n. 751/1985).

Criteri generali per la valutazione dell'apprendimento della religione cattolica

DESCRIPTORI	GIUDIZIO SINTETICO
Ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E' propositivo nel dialogo educativo.	OTTIMO (O)
Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e personale. È disponibile al confronto e al dialogo.	DISTINTO (D)
Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Dà il proprio contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E' disponibile al confronto e al dialogo.	BUONO (B)
Sa esprimere sufficientemente le espressioni, i documenti e i contenuti	SUFFICIENTE (S)

essenziali della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all'attività didattica in classe. E' disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato.	
Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica. Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.	NON SUFFICIENTE (NS)

Valutazione delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica

L'art.4, comma 1 del DPR n.122 del 2009 dispone che **i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno**. Invero la Nota ministeriale 695 del 2012 ha chiarito che *"i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime"* e che *"gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa."* (CM n.316 del 1987) Pertanto, in analogia, la valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato dall'alunno e il relativo profitto.

Nel caso in cui si verifichi la deliberazione di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto espresso dal docente per le attività alternative, per alunne e alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. I docenti incaricati delle attività alternative partecipano quindi agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento.

Criteria generali per la valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

DESCRITTORI	GIUDIZIO SINTETICO
Partecipa in modo attivo e vivace alle attività proposte dimostrando interesse ed impegno assidui. Consegue un ottimo livello di apprendimento.	OTTIMO (O)
Partecipa in modo attivo alle attività proposte dimostrando interesse ed impegno costanti. Consegue un significativo livello di apprendimento.	DISTINTO (D)
Partecipa in modo adeguato alle attività proposte dimostrando interesse ed impegno costanti. Consegue un buon livello di apprendimento.	BUONO (B)
Partecipa in modo saltuario alle attività proposte, dimostrando interesse ed impegno non sempre costanti. Consegue un sufficiente livello di apprendimento.	SUFFICIENTE (S)
Partecipa in modo occasionale alle attività proposte, dimostrando interesse ed impegno inadeguati. Consegue un livello di apprendimento non sufficiente.	NON SUFFICIENTE (NS)

La valutazione dell'educazione civica

La Legge 92/2019 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa vengono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'Educazione Civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari (UDA) progettate in coerenza con il curricolo verticale.

La valutazione deve essere coerente con le conoscenze, abilità e competenze indicate nella progettazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica. **I docenti del Consiglio di Classe si avvalgono di una rubrica di**

valutazione in trentesimi , che verrà convertita in decimi, quale strumento condiviso finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'Educazione Civica, con riferimento ai livelli di competenze acquisiti.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curriculum di istituto. A partire dall'anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell'istruzione.

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

LIVELLO DI COMPETENZA	IN FASE DI ACQUISIZIONE		DI BASE	INTERMEDIO		AVANZATO		VOTO
CRITERI	3-4 INSUFFICIENTE	5 MEDIOCRE	6 SUFFICIENTE	7 DISCRETO	8 BUONO	9 DISTINTO	10 OTTIMO	
<u>CONOSCENZE</u> Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. Conoscere i contenuti delle tematiche proposte. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio CITTADINANZA DIGITALE L'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.	Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con difficoltà, con l'aiuto e il costante stimolo del docente.	Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e reperibili con l'aiuto del docente.	Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e reperibili con l'aiuto del docente o dei compagni.	Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dal docente.	Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L'alunno sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.	Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L'alunno sa recuperarle, metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.	Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L'alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.	

LIVELLO DI COMPETENZA	IN FASE DI ACQUISIZIONE		DI BASE	INTERMEDIO		AVANZATO		VOTO
CRITERI	3-4 INSUFFICIENTE	5 MEDIocre	6 SUFFICIENTE	7 DISCRETO	8 BUONO	9 DISTINTO	10 OTTIMO	
<u>ABILITA'</u> Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse discipline. Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle discipline. Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.	L'alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente e dei compagni.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria esperienza diretta, altrimenti con l'aiuto del docente.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all'esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando contributi personali e originali.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra loro, rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni.	

	IN FASE DI ACQUISIZIONE		DI BASE	INTERMEDIO		AVANZATO		VOTO
CRITERI	3-4 INSUFFICIENTE	5 MEDIOCRE	6 SUFFICIENTE	7 DISCRETO	8 BUONO	9 DISTINTO	10 OTTIMO	
<u>ATTEGGIAMENTI-COMPORTAMENTI</u> Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. Esercitare pensiero critico nell'accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza e l'integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.	L'alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.	L'alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e comportamenti e quelli civicamente auspicati, con la sollecitazione degli adulti.	L'alunno regolarmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti. Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti.	L'alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. Assume le responsabilità che gli vengono affidate, che onora con la supervisione degli adulti o il contributo dei compagni.	L'alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne una buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate.	L'alunno adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo.	L'alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e originali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità verso il lavoro, le altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva sul gruppo.	

Attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa

Per quanto concerne le attività e gli insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (DPR 122/2009 art. 4 comma 1).

Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti relativi all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa

DESCRIPTORI	GIUDIZIO SINTETICO
Partecipa in modo attivo e vivace alle attività proposte dimostrando interesse ed impegno assidui. Consegue un ottimo livello di apprendimento.	OTTIMO (O)
Partecipa in modo attivo alle attività proposte dimostrando interesse ed impegno costanti. Consegue un significativo livello di apprendimento.	DISTINTO (D)
Partecipa in modo adeguato alle attività proposte dimostrando interesse ed impegno costanti. Consegue un buon livello di apprendimento.	BUONO (B)
Partecipa in modo saltuario alle attività proposte, dimostrando interesse ed impegno non sempre costanti. Consegue un sufficiente livello di apprendimento.	SUFFICIENTE (S)
Partecipa in modo occasionale alle attività proposte, dimostrando interesse ed impegno inadeguati. Consegue un livello di apprendimento non sufficiente.	NON SUFFICIENTE (NS)

Coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi

Gli alunni sono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della personalità e il raggiungimento dei traguardi di apprendimento.

I docenti del consiglio di classe:

- all'inizio delle unità di apprendimento informano gli alunni circa i risultati attesi;
- al termine informano gli alunni circa i risultati delle prove e dedicano tempi adeguati ad una riflessione individuale e/o collegiale.

Modalità e tempi della comunicazione alle famiglie.

I docenti avranno cura di informare le famiglie sugli esiti delle verifiche somministrate e sulle valutazioni espresse nel registro personale, nonché sugli esiti delle valutazioni collegiali periodiche e finali, nell'ambito degli incontri scuola-famiglia previsti e secondo le ulteriori modalità deliberate dagli organi collegiali competenti e inserite nel Piano delle attività del personale docente, pubblicato sul sito web della scuola con valore di notifica agli interessati. Le famiglie accedono al registro elettronico tramite password per consultare l'esito delle verifiche somministrate, l'argomento delle lezioni e le attività svolte in classe, i compiti assegnati per casa e tutte le comunicazioni che tramite RE sono pubblicate con valore di notifica agli interessati.

Le annotazioni degli insegnanti sul quaderno o su altri materiali, avendo una valenza formativa, non costituiscono una forma ufficiale di comunicazione ai genitori di valutazione certificativa degli apprendimenti, pur rimanendo elemento utile per un confronto congiunto sul processo di apprendimento.

A metà dei periodi didattici alle famiglie è consegnato il "Pagellino bimestrale". Esso è un documento che intende fornire elementi conoscitivi sull'interesse manifestato, sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza (comportamento) e sul profitto conseguito dall'alunno in ciascuna delle discipline del curriculum, con riferimento alle attività didattiche svolte nel periodo di riferimento. Esso costituisce uno strumento meramente informativo che non sostituisce le schede di valutazione ufficiali di fine periodo didattico.

Le famiglie degli, possono concordare, con i singoli docenti, ulteriori incontri nelle cosiddette "ore di ricevimento" previste nel calendario settimanale delle lezioni.

Di norma gli incontri collettivi scuola-famiglia si svolgono:

- al termine di ciascun quadrimestre per la condivisione del documento di valutazione;
- a metà di ciascun quadrimestre per la consegna del “Pagellino bimestrale”.

Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno

Nella stesura dei giudizi globali, ove richiesti, si deve tener conto dei seguenti indicatori:

- **partecipazione, interesse ed impegno;**
- **abilità e strategie metacognitive** (*saper definire una strategia, pianificare, dirigere, trasferire, generalizzare, discriminare, controllare la propria attività ...*);
- **competenze di cittadinanza** (*rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc*);
- **differenziale conoscitivo e delle disposizioni motivazionali verso nuovi apprendimenti in uscita, rispetto alla situazione di partenza;**
- **profitto e competenze disciplinari.**

INDICATORE	GIUDIZIO	DESCRITTORE
PARTECIPAZIONE, INTERESSE ED IMPEGNO	OTTIMO	L'alunno/a ha frequentato assiduamente, partecipando in modo proficuo ed evidenziando spiccato interesse ed eccellente impegno.
	DISTINTO	L'alunno/a ha frequentato costantemente, partecipando in modo costruttivo ed evidenziando vivo interesse e considerevole impegno.
	BUONO	L'alunno/a ha frequentato regolarmente, partecipando in modo consapevole ed evidenziando considerevole interesse e notevole impegno.
	DISCRETO	L'alunno/a ha frequentato regolarmente, partecipando in modo attivo ed evidenziando serio interesse e costante impegno.
	SUFFICIENTE	L'alunno/a ha frequentato pressoché regolarmente, partecipando in modo positivo ed evidenziando superficiale interesse ed essenziale impegno.
	NON SUFFICIENTE	L'alunno/a ha frequentato saltuariamente, partecipando passivamente ed evidenziando discontinuo interesse ed impegno non costante.
ABILITÀ E STRATEGIE METACOGNITIVE	OTTIMO	L'alunno/a ha raggiunto una piena autonomia, ha utilizzato un metodo di studio organico ed efficace
	DISTINTO	L'alunno/a ha raggiunto una considerevole autonomia, ha utilizzato un metodo di studio produttivo
	BUONO	L'alunno/a ha raggiunto una sicura autonomia, ha utilizzato un metodo di studio efficace
	DISCRETO	L'alunno/a ha raggiunto una discreta autonomia, ha utilizzato un metodo di studio organico
	SUFFICIENTE	L'alunno/a ha raggiunto una essenziale/modesta autonomia, ha utilizzato un metodo di studio approssimativo
	NON SUFFICIENTE	L'alunno/a ha raggiunto una limitata autonomia, ha utilizzato un metodo di studio dispersivo/inefficace
COMPETENZE DI CITTADINANZA	OTTIMO	L'alunno/a ha pienamente interiorizzato le competenze di cittadinanza.
	DISTINTO	L'alunno/a ha responsabilmente interiorizzato le competenze di cittadinanza.
	BUONO	L'alunno/a ha complessivamente interiorizzato le competenze di cittadinanza.
	DISCRETO	L'alunno/a ha discretamente interiorizzato le competenze di cittadinanza.
	SUFFICIENTE	L'alunno/a ha sufficientemente interiorizzato le competenze

		di cittadinanza.
	NON SUFFICIENTE	L'alunno/a non ha sufficientemente interiorizzato le competenze di cittadinanza.
DIFFERENZIALE CONOSCITIVO E DELLE DISPOSIZIONI MOTIVAZIONALI VERSO NUOVI APPRENDIMENTI IN USCITA, RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA	OTTIMO	L'alunno/a rispetto alla situazione di partenza ha palesato eccellenti progressi nell'apprendimento
	DISTINTO	L'alunno/a rispetto alla situazione di partenza ha palesato notevoli progressi nell'apprendimento
	BUONO	L'alunno/a rispetto alla situazione di partenza ha palesato buoni progressi nell'apprendimento
	DISCRETO	L'alunno/a rispetto alla situazione di partenza ha palesato più che sufficienti progressi nell'apprendimento
	SUFFICIENTE	L'alunno/a rispetto alla situazione di partenza ha palesato sufficienti progressi nell'apprendimento
	NON SUFFICIENTE	L'alunno/a rispetto alla situazione di partenza non ha palesato sufficienti progressi nell'apprendimento
PROFITTO E COMPETENZE DISCIPLINARI	OTTIMO	L'alunno/a nel complesso, in termini di conoscenze, abilità e competenze, ha acquisito in modo completo e sicuro i traguardi e gli obiettivi disciplinari prefissati, registrando un profitto ottimo.
	DISTINTO	L'alunno/a nel complesso, in termini di conoscenze, abilità e competenze, ha acquisito in modo completo i traguardi e gli obiettivi disciplinari prefissati, registrando un profitto più che buono.
	BUONO	L'alunno/a nel complesso, in termini di conoscenze, abilità e competenze, ha acquisito in modo organico i traguardi e gli obiettivi disciplinari prefissati, registrando un profitto buono.
	DISCRETO	L'alunno/a nel complesso, in termini di conoscenze, abilità e competenze, ha acquisito in modo globale i traguardi e gli obiettivi disciplinari prefissati, registrando un profitto più che sufficiente.
	SUFFICIENTE	L'alunno/a nel complesso, in termini di conoscenze, abilità e competenze, ha acquisito i traguardi e gli obiettivi disciplinari prefissati, registrando un profitto sufficiente.
	NON SUFFICIENTE	L'alunno/a nel complesso, in termini di conoscenze, abilità e competenze, non ha acquisito i traguardi e gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, registrando un profitto non sufficiente.

Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

Ai sensi dell'art. 4 c.6 del DPR n. 122/2009 nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

La scuola nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli studenti indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Tali strategie possono prevedere una o più delle seguenti attività di sostegno, di recupero e potenziamento degli apprendimenti:

- attività di sostegno didattico fin dall'inizio dell'anno scolastico attraverso idonei strumenti al fine di superare le carenze riscontrate ed evitare che le stesse si consolidino;
- progetti di recupero post valutazione intermedia ed finale in ore extracurricolari;
- attività di recupero in itinere in ore curricolari con rimodulazione del piano di lavoro e personalizzazione delle unità didattiche;
- sportello didattico rivolto a gruppi di studenti per livelli (metodologia delle classi aperte)
- studio autonomo

Criteri generali per l'attribuzione dei voti numerici nelle discipline

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 "Riordino degli istituti professionali" art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 "Riordino degli istituti tecnici" art. 5 c.1. lettera e).

Le attività svolte, nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica a partire dall'a.s. 2020/21, devono far leva sulla conoscenza approfondita della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione dei diritti dell'infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione) **sulla trasversalità con le altre discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell'etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva (Circolare Ministeriale n.86 del 2010 - Cittadinanza e Costituzione) e Curricolo verticale d'Istituto come inserito nel PTOF 2019/2022.**

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica farà riferimento pertanto agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel Curricolo verticale d'Istituto

La valutazione degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ed è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. **Nel documento di valutazione a ciascuna disciplina è attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di apprendimento come si desume dalla seguente tabella che esplicita i descrittori delle conoscenze/abilità/competenze acquisite.**

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DISCIPLINE-SCUOLA SECONDARIA II GRADO					
DESCRIPTORI DI CONOSCENZE	DESCRIPTORI DI ABILITÀ	GIUDIZIO	VOT O	DESCRIPTORI DELLE COMPETENZE	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite.	Ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione fluida e ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato, capacità di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.	Ottimo	10	Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata sistematicamente in contesti numerosi e complessi	Livello A
Conoscenze ampie, complete e approfondite	Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, esposizione chiara e ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato, capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra discipline.	Distinto	9	Competenza utilizzata con buona padronanza, con apprezzabile autonomia, osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi	
Conoscenze sicure, complete e integrate con giusto apporto personale.	Buona capacità di comprensione e di analisi, sicura applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione chiara, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato, capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.	Buono	8	Competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, osservata in contesti ricorrenti complessi e/o non complessi	Livello B
Conoscenze generalmente complete e sicure	Adeguate capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata, autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.	Discreto	7	Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata in contesti relativamente semplici	
Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi	Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione semplificata, con lessico povero ma appropriato, parziale autonomia nella rielaborazione delle conoscenze acquisite	Sufficiente	6	Competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di aiuto, in contesti semplici.	Livello C
Conoscenze generiche e parziali	Limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione non sempre lineare e coerente, modesta capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite.	Insufficienza lieve	5	Competenza debole, utilizzata raramente e con una guida costante, in contesti particolarmente semplici	Livello D
Conoscenze frammentarie	Scarsa capacità di comprensione, di analisi e sintesi, di applicazione di concetti, regole e procedure; scarsa capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite.	Insufficienza grave	4	Competenza scarsa, non utilizzata anche se in presenza di una guida costante e in contesti particolarmente semplici	Livello E
Mancata acquisizione	Mancata acquisizione	Insufficienza molto grave	<4	Mancata acquisizione	Livello F
Livello	Indicatori esplicativi				
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.				
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.				
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.				
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note				
E – Inadeguato	L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note				
F Non valutabile	L'alunno, anche se opportunamente guidato/a, non svolge o si rifiuta di svolgere i compiti assegnati				

Criteri generali per la valutazione del comportamento

Nella scuola secondaria, la valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa con voto numerico riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall'istituzione scolastica.

Per la valutazione del comportamento, si considerano in particolare la correttezza e il senso di responsabilità, che si manifestano nel:

- rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture;
- rispetto delle regole condivise;
- disponibilità a prestare attenzione nei tempi adeguati all'età, ad ascoltare, ad accettare la critica in modo costruttivo;
- capacità di instaurare relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiutare);
- frequenza delle lezioni;
- consapevolezza delle diversità.

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti

La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori:

- a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; comportamento nell'utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;
- b) Spirito d'iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità;
- c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità.

che si traducono in comportamenti caratterizzati dall'etica della responsabilità individuale e sociale (rispetto dei **diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc**)

Voto	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
10	Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: a) comportamento esemplare per responsabilità e collaborazione con docenti, compagni e personale scolastico; b) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o regolamenti c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; e) profonda consapevolezza delle diversità.
9	Puntuale rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o regolamenti c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; e) ampia consapevolezza delle diversità.
8	Completo rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o regolamenti c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; e) buona consapevolezza delle diversità.
7	Parziale rispetto del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che si evidenzia in: a) comportamento generalmente scorretto nell'assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti, compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni);

	b) rispetto non adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o regolamenti c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui; d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; e) discreta consapevolezza delle diversità.
6	Scarso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che si evidenzia in: a) comportamento scorretto nell'assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti, compagni e personale scolastico, segnalato con ripetute note disciplinari (almeno 5) e/o allontanamento dalla comunità scolastica (per più di tre giorni riferiti ad un solo provvedimento disciplinare); b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o regolamenti c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati, segnalato con note disciplinari; e) poca consapevolezza delle diversità.
5	Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché i regolamenti di istituto - abbiano previsto l'irrogazione di sanzioni disciplinari con l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale

Al fine di promuovere e valorizzare i comportamenti positivi degli studenti e di coinvolgere il più possibile i genitori nella "vita" della scuola, in accordo con quanto previsto dal regolamento di Istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio, al termine dell'anno scolastico, saranno premiati coloro i quali hanno raggiunto esiti meritevoli e hanno contribuito ad affermare, con il loro comportamento, modelli sociali positivi. Sarà di competenza dei team docenti dei consigli di classe allargati alla componente genitori, segnalare gli alunni meritevoli individuati sulla base dei seguenti criteri:

- **COMPORTAMENTO** - l'alunno che ha mostrato puntuale rispetto delle persone, degli ambienti e delle regole in tutte le situazioni con elevato senso di responsabilità e consapevolezza.
- **IMPEGNO** - l'alunno che nella classe si è distinto per impegno aldilà dei risultati conseguiti nelle materie scolastiche.
- **RESPONSABILITÀ SOCIALI** - l'alunno che nella classe si è distinto sotto i seguenti aspetti: partecipazione attiva a progetti/attività/iniziativa scolastiche che richiedono un eventuale impegno anche oltre l'orario delle lezioni; disponibilità a collaborare con docenti e compagni assumendo anche ruoli di responsabilità (es. aiutare i compagni in difficoltà, tutoraggio, atti di solidarietà, ecc).

Validità dell'anno scolastico

Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del secondo ciclo di istruzione.

La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi del nostro istituto corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito riportate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Il monte ore annuale, calcolato è il seguente:

Per Tutte le Classi dei Corsi Diurni sia di ordine Tecnico che Professionale:

32 ore settimanali x 33 settimane = 1056 ore annuali
assenze massime consentite: 264 ore pari a 44 giorni

Corso serale e sezione carceraria

23 ore settimanali x 33 settimane = 759 ore annuali
assenze massime consentite: 189 ore pari a 31,5 giorni

Tipologie di assenza ammesse alla deroga

Il Collegio dei docenti ha ammesso alla deroga le seguenti tipologie di assenze documentate:

- **gravi motivi di salute;**
- **terapie e/o cure programmate;**
- **donazioni di sangue**
- **partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;**
- **adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);**
- **motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, convocazioni del giudice per eventi relativi allo studente o alla famiglia, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);**
- **gravidanza e puerperio;**
- **mancata frequenza dovuta alle condizioni di disabilità eventualmente accertabili con certificato medico;**
- **mancata frequenza per gli alunni diversamente abili che seguono un piano educativo personalizzato con articolazione oraria individuale così come prevista nel PEI in sede di GLHO;**
- **motivi di lavoro documentati per gli studenti del corso serale.**

I minuti dei permessi di ingresso posticipato ed uscita anticipata, concessi dalla scuola, non vanno conteggiati nel computo delle assenze.

È comunque compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e della CM 20 del 4 marzo 2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Sono fornite prima degli scrutini intermedi e finali, dal coordinatore di classe informazioni puntuali agli alunni e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.

SCRUTINI INTERMEDI E FINALI

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito **il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato all'art.2 comma 4 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 così come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235.**

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza (DPR 122/09, art. 4.1).

La valutazione è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dall'ordinamento e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 "Riordino degli istituti professionali" art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 "Riordino degli istituti tecnici" art. 5 c.1. lettera e).

La valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'Esame di Stato, è effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP).

Il **Consiglio di classe riunito per lo scrutinio**, intermedio e finale, è un **organo collegiale giudicante perfetto** che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza, dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la scuola.

Composizione del consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale

In sede di valutazione periodica e finale, il Consiglio di classe è composto:

- da **tutti i docenti della classe**, compresi gli insegnanti di educazione fisica, e gli **insegnanti tecnico-pratici** anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria (*art. 5 della Legge 124/1999 e CM 28/2000*);
- dai **docenti di sostegno** che partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe (*art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994*), avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- **dall'insegnante di religione cattolica**, soltanto per gli allievi che si sono avvalsi di quest'ultimo insegnamento per i quali non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
- dal **docente tecnico pratico di "Conversazione di Lingua straniera"** che partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per il quale valgono le stesse norme previste per i docenti ITP;
- dai **docenti che svolgono attività alternativa alla religione** che partecipano a pieno titolo alle riunioni di tutti gli OO.CC., comprese le operazioni di valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti (*Capi IV della CM n. 316 del 28/10/1987*). Hanno titolo, inoltre, ad attribuire il credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività alternative (*nota MIUR n. 695 del 9/2/2012*)
- Partecipano altresì i **docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi degli stessi** (*art. 15, comma 1, D.Lgs. 62/2017*) che hanno titolo, inoltre, ad attribuire il credito scolastico.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola anche per l'attuazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro, i docenti dell'organico potenziato che hanno svolto attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Modalità di lavoro

A. Ogni docente avanza proposte di voto sulla propria specifica disciplina, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto:

- da un **congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante l'ultimo periodo delle lezioni** (*Art. 79 del R.D. 653/1925*). Tali tipologie e forme di verifica utilizzate in itinere sono esplicitate, unitamente alle modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo, nel presente Regolamento. Ciò al fine di rendere l'intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento;
- da una **valutazione complessiva dell'impegno** (applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa); **interesse e partecipazione** (intesi come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di interesse

per la disciplina, tendenza ad allargare i propri ambiti conoscitivi) dimostrati nell'intero percorso formativo; **approccio allo studio**, inteso come metodo di lavoro (cfr. OM 92/07, art. 6, comma 2);

- dal grado di **raggiungimento degli obiettivi di apprendimento** conseguiti dallo studente in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, **con riferimento a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e quelli formativi fissati PTOF**;
- dalle **valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio**;
- dall'**esito delle verifiche** relative ad eventuali **iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati**;
- dalla **progressione dell'apprendimento**, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare, considerando quindi il **differenziale cognitivo in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni**.

Tale percorso discende dalla necessità di **evitare che la valutazione si traduca nella semplice misurazione degli obiettivi specifici verificati con la somministrazione delle prove sommative**. Conseguentemente, la valutazione di fine anno non sarà data solo dalla media aritmetica dei risultati dei singoli moduli o di parti specifiche del percorso di apprendimento, **ma anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi oltre che quantitativi**.

Il Consiglio di classe valuterà i progressi anche nella conquista di abilità complesse e trasversali, sia quelle orientate allo sviluppo cognitivo sia quelle orientate all'acquisizione delle competenze per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Percorsi in alternanza scuola-lavoro

Ai sensi del d.lgs. 77/2005, art. 6 e della legge 107/2015 i percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, il Consiglio di classe, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale.

Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

B. Tutti i voti dei docenti si intendono proposti e tutte le decisioni sono assunte dal Consiglio di Classe collegialmente (all'unanimità o a maggioranza).

Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente discusse, seguono l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Tale procedura vale sia per gli scrutini per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva che per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato.

Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente (art. 37 comma 3 D.Lgs 297/94). Il Presidente del Consiglio di Classe non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.

I docenti di conversazione in lingua straniera hanno diritto di voto autonomo, infatti la legge 03/05/99, n. 124, stabilisce quanto segue: "... quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il

Consiglio di classe assegna il voto unico". Sia l'insegnante di Religione che l'insegnante di materie alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. In sede di scrutinio finale, il voto dell'insegnante di religione, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale.

C. Le decisioni di promozione/sospensione del giudizio/non ammissione alla classe successiva non sono il semplice risultato di criteri numerici ma sono il frutto di una riflessione del Consiglio di Classe sul quadro generale delineato in base al comportamento (che si traduce nel voto di condotta), al percorso formativo curricolare, alla specificità delle esperienze culturali maturate e alle attitudini personali di ogni singolo studente così come emergono dai voti e da altri elementi di giudizio.

Per altri elementi di giudizio si intendono quelli prima richiamati e, tra gli altri, anche il cosiddetto *rifiuto della materia*, cioè quando un alunno, sistematicamente, si rifiuta di studiare, recuperare e sottoporsi a verifiche in una specifica disciplina.

Criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e sospensione del giudizio

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. (DPR 122/2009, art.4 comma 5).

Il giudizio definitivo di ammissione alla classe successiva è espresso dal Consiglio di classe quando è pertanto riconosciuta la capacità dello studente di proseguire gli studi e scaturisce dalla positiva valutazione del processo di apprendimento e del rendimento scolastico complessivo.

Anche se la valutazione del comportamento non appare come "oggetto" diretto della valutazione, il comportamento rientra nella descrizione dei processi formativi che integra la valutazione periodica e finale (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti) – nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017.

Il giudizio definitivo di non ammissione alla classe successiva è espresso dal Consiglio di classe, all'unanimità o per voto di maggioranza, in presenza di gravi e diffuse lacune nella preparazione complessiva, nonché di una evidente mancata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze minime prefissate per ciascun indirizzo di studi, che non consente all'alunno di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva va analiticamente motivato, individuando tutte le componenti che lo hanno determinato al fine di fornire un insieme coerente sia sul piano formale che sostanziale. **Nel caso di non ammissione, inoltre**, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento), se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per procedere alla sospensione del giudizio:

Ai sensi dell'art. 4 c.6 del DPR n. 122/2009 nello scrutinio finale **il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline** senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. In caso di sospensione di giudizio il Consiglio di classe deve motivare le carenze e fornire indicazioni per il recupero.

Si procede alla sospensione del giudizio in presenza di un numero inferiore a 4 (quattro) di valutazioni insufficienti nelle discipline di studio (voto inferiore a 6/10). Il Consiglio di classe, pertanto, procede al "*rinvio della formulazione del giudizio finale*", riservandosi la decisione definitiva in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Nel caso di non promozione per il secondo anno consecutivo, il Collegio Docenti valuta se offrire all'alunno la possibilità di iscriversi per la terza volta alla medesima classe, tenendo conto del parere verbalizzato dal Consiglio di classe all'atto dello scrutinio finale.

per l'ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato,

Comunicazione alle famiglie

Per ogni studente con *"giudizio sospeso"* l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie (DPR 122/09, articolo 4, comma 6). Inoltre i docenti delle discipline con valutazione negativa, terminato lo scrutinio, provvederanno a compilare la SCHEDA COMUNICAZIONE CARENZE FORMATIVE per la famiglia precisando quanto segue:

- voto e carenze a fine anno;
- modalità di verifica (tipologia delle prove: scritta, orale, pratica/grafica, ecc)
- argomenti oggetto della verifica, richiamando il programma attuato e le UD/UdA sviluppate.

Interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi

Sulle forme, le modalità e i tempi del recupero delle carenze formative si rimanda a quanto deliberato nel Collegio docenti con riferimento alle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui emergano carenze in una o più discipline (corsi di recupero post valutazione intermedia e finale in ore extracurricolari, studio autonomo, ecc)

Verifica del recupero e integrazione dello scrutinio finale.

Il saldo del debito formativo sarà verificato tramite prove specificatamente predisposte, somministrate, secondo calendario dell'Istituto, e valutate negli esiti, dal docente del Consiglio di Classe titolare della disciplina oggetto del recupero. **In tutti i casi i Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo (Cfr. art. 3, D.M. 80/2007).**

A conclusione dei suddetti interventi didattici, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

I nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto interministeriale n.92 del 24 maggio 2018 recante regolamento attuativo dell'istruzione professionale nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale *"effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento"* inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI:

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare

un passaggio o di conseguire anche la qualifica leFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

1. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
11. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato **non ammesso** all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell 'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio".

Ammissione all'Esame di Stato dei candidati interni

Sono ammessi all'Esame di Stato gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 del D.Lgs 62/2017;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Il voto espresso nella suddetta deliberazione di ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dall'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (D.lgs 62/2017, art. 13, comma 2).

La valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'Esame di Stato, è effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP).

N.B. Per l'anno scolastico 2020/21 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 (b. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a

verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 e c. svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Oggetto e finalità

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Educazione Civica. La Legge 20 agosto 2019 n. 92, nell'introdurre l'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica, ha disposto l'integrazione del curriculum. La legge richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Ammissione all'Esame di Stato dei candidati esterni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un **esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.** Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. **La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.**

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

La valutazione dei crediti scolastici della scuola secondaria del II ciclo è stata modificata con l'art. 15 del d.lgs. 62/2017. Tale modifica ha attribuito al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Alle deliberazioni del consiglio di classe, relativamente all'attribuzione del credito, partecipano a pieno titolo sia i docenti di religione cattolica che i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della stessa (solo per gli alunni che abbiano seguito tali attività). Partecipano altresì i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi degli stessi (art. 15, comma 1, D.Lgs. 62/2017)

In tabella è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D. Lgs 62/2017 è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. **La tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.** Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14 del D. Lgs 62/2017, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
M<6	–	–	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

Tabella dei crediti scolastici riferita al d.lgs.62/2017

N.B. Con l'emergenza Covid-19 il punteggio totale del credito scolastico accumulato dallo studente negli ultimi tre anni di scuola secondaria di II grado passa da 40 a 60 punti (di cui diciotto per il terzo anno venti per il quarto anno e ventidue per il quinto anno) su 100. Per l'anno scolastico 2020/2021, pertanto, Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle Tabelle di cui all'allegato A della suddetta ordinanza.

Candidati interni

L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto degli elementi di valutazione indicati dall'articolo 11 comma 2 del DPR n. 323/98: *“Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base*

dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.”

Gli elementi da considerare, per l'attribuzione del credito scolastico, dunque, sono:

- il profitto;
- l'assiduità della frequenza scolastica;
- l'interesse e l'impegno;
- la partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative;
- eventuali crediti formativi;
- eventuali attività relative al potenziamento dell'offerta formativa.

I consigli di classe tengono in considerazione l'eventuale partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, sulla base degli elementi informativi forniti dal personale esterno (esperti o tutor), che ha condotto dette attività. Contribuiscono alla determinazione del credito scolastico le esperienze di alternanza scuola-lavoro la cui valutazione concorre ad integrare quella delle discipline alle quali afferiscono.

Per quegli alunni che abbiano scelto di partecipare ad iniziative formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, è possibile valutare tali esperienze di formazione al pari di quelle che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi, qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49/2000.

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in seguito ad abbreviazione per merito, il credito scolastico dell'ultimo anno non frequentato è attribuito dal consiglio della penultima classe, così come previsto dall'articolo 11 comma 5 del DPR n. 323/98. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 62/2017 è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

I consigli di classe, inoltre, procedono (nello scrutinio finale dell'ultimo anno) all'attribuzione del credito scolastico di quegli alunni che non ne sono in possesso per il penultimo e terzultimo anno, sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, per promozione o in seguito ad esami preliminari.

Nello scrutinio conclusivo dell'ultimo anno, infine, i consigli di classe possono integrare - fermo restando il limite di 40 punti - il credito scolastico di quegli alunni che hanno recuperato, grazie al particolare impegno, situazioni di svantaggio, createsi negli anni precedenti a causa di condizioni familiari o personali dell'alunno stesso; nel relativo verbale bisogna opportunamente motivare tali integrazioni, facendo riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e documentate.

Candidati esterni

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare. Gli elementi da tenere in considerazione per l'attribuzione del punteggio, previsto dalla Tabella A allegata al D.Lgs 62/2017, sono i seguenti: curriculum scolastico; crediti formativi (tra i quali si possono considerare anche le esperienze professionali) e risultati delle prove preliminari. I crediti formativi, debitamente certificati, devono essere coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.

N.B. Per l'anno scolastico 2020/21 i casi particolari di attribuzione del credito e abbreviazione per merito dei candidati interni nonché attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni sono di competenza del consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base di quanto disciplinato dall'O.M. n.53 del 03/03/2021.

I criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo sono stabiliti preventivamente dal consiglio di classe.

Esperienze formative svolte in ambito extrascolastico

Ai sensi del D.Lgs 62/2017 non è più prevista l'attribuzione di un credito formativo distinto, tutti gli elementi di valutazione rientrano nella determinazione del credito scolastico. I consigli di classe potranno tenere conto delle esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, previa verifica delle ricadute sulle competenze di indirizzo. I cosiddetti crediti formativi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il punteggio

massimo di 40 punti. A partire dall'anno scolastico 2020/21 il curriculum dello studente viene allegato al Diploma conseguito al termine dell'esame di Stato del II ciclo.

Le esperienze formative valutabili sono quelle realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport da cui possono derivare competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

Il criterio principale, in base al quale valutare le esperienze è dunque la coerenza dell'esperienza svolta con il corso di studio seguito; tale coerenza può essere riscontrata nell'omogeneità tra i contenuti del corso di studio e i contenuti tematici dell'attività svolta. I consigli di classe,

La documentazione, relativa all'esperienza formativa, deve essere rilasciata (articolo 3 del DM n. 49/2000) dagli enti, associazioni o istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza medesima.

Criteri di attribuzione del credito scolastico deliberati dal Collegio docenti.

I Consigli di Classe potranno attribuire il **credito scolastico** sulla base dei seguenti **criteri/indicatori** stabiliti dal Collegio docenti:

1. assiduità della frequenza scolastica (numero giorni di assenza non superiore a 20 giorni; numero ritardi segnalati sul registro non superiore a 20)
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (riferiti a tutte le discipline comprese IRC o attività alternative)
3. partecipazione alle attività complementari ed integrative comprensive di eventuali esperienze formative svolte in ambito extrascolastico (attività integrative pomeridiane organizzate dall'Istituto, di orientamento organizzate fuori dall'orario scolastico, attività sportive promosse dalla scuola in orario pomeridiano, progetti d'istituto previsti nel PTOF, ecc)

Ai fini della attribuzione del credito scolastico i consigli di classe potranno tenere conto delle seguenti esperienze formative svolte in ambito extrascolastico:

- possesso di diplomi di specializzazione rilasciati da enti/organizzazioni dei settori di riferimento
- possesso di certificazioni nelle lingue straniere e/o certificazioni informatiche
- partecipazione ad attività di volontariato
- partecipazione ad attività culturali/formative coerenti con i percorsi formativi istituzionali
- esperienze di lavoro coerenti con i percorsi formativi istituzionali (stage presso organizzazioni/enti)
- partecipazione ad attività sportive a livello agonistico.

Il Consiglio di Classe valuterà solo le attività debitamente certificate. Per la classe terza si valuteranno le attività svolte nell'anno scolastico in corso, per le classi quarte e quinte i crediti scolastici potranno anche tenere conto delle attività formative svolte durante i mesi estivi. Le certificazioni devono riportare:

- intestazione dell'Ente/Organizzazione, con recapito;
- una sintetica descrizione dell'esperienza e la durata in ore/giorni;
- firma leggibile del responsabile con indicazione del suo ruolo.

Si attribuisce il massimo della banda di oscillazione di pertinenza, con la concorrenza di almeno due tra i succitati indicatori. La documentazione dovrà pervenire al coordinatore di classe in tempo utile per la registrazione al protocollo d'istituto ovvero entro il 15 maggio dell'anno scolastico di riferimento.

Valutazione ed Esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento che è effettuata, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'Esame di Stato, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP).

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e gli altri documenti previsti dalla legge 5 febbraio

1992 n. 104 (art.12 comma 5), così come modificata dal decreto legislativo n. 66/2017 (ossia del Profilo di funzionamento e del PEI) in coerenza con gli elementi di valutazione acquisiti dal Consiglio di Classe e forniti anche dalle figure di supporto all'intervento didattico.

Nell'ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell'allievo, ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (D. Lgs. n.297/94).

In particolare, concorreranno alla valutazione i seguenti elementi:

1. La progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza.
2. La situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto familiare.
3. L'impegno, relativamente alle attività scolastiche proposte.

Per gli alunni con disabilità le prove devono essere **opportunamente adattate**, a cura dei docenti del consiglio di classe, in modo da armonizzare le prove stesse, il PEI e gli insegnamenti impartiti e di consentire di evidenziare i progressi dell'alunno, in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali e alle potenzialità emerse. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di valutazione con gli ausili loro necessari, utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il suddetto piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Esami Di Stato

Gli alunni disabili svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il **rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19 del D.lgs 62/2017. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto disposto dall' articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.

In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Prove Invalsi

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19 del D.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19 del D.lgs. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Alunni in situazione di bisogno educativo speciale e alunni stranieri

La valutazione e la verifica degli apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni soggettive. Nel registro dell'insegnante e nel Piano Didattico Personalizzato sono annotate le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento ed eventuali criteri e modalità di valutazione personalizzati.

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (*DPR 22 giugno 2009, n.122, art. 1, comma 9*).

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione la valutazione periodica e annuale avviene sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) e sarà rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, a verificare i progressi nella conoscenza della lingua italiana, prendendo in considerazione il livello di partenza dell'alunno, il processo e le potenzialità di apprendimento, la motivazione e l'impegno.

Il "*Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri*" del nostro Istituto prevede per gli alunni stranieri prove personalizzate e semplificazione dei contenuti nella lingua italiana sia orale che scritta, adattando al contesto e alle specifiche situazioni:

- le metodologie didattiche;
- le verifiche e la valutazione degli apprendimenti.

Elemento che contribuisce a formare la valutazione è la considerazione dello sforzo di adattamento non solo linguistico, ma anche socio-culturale e relazionale dello studente. Non sono mai sottovalutati né la storia scolastica né quella personale dell'alunno, nonché la qualità dell'inserimento familiare nel contesto sociale locale.

La valutazione finale terrà conto :

- del documento analitico relativo alle competenze linguistiche raggiunte nel laboratorio di alfabetizzazione;
- delle programmazioni individualizzate, degli interventi programmati nei PDP e di quelli concretamente messi in atto, dei risultati conseguiti.

Il collegio docenti, per assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce:

- a) la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica;
- b) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato;
- c) le indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica;
- d) i criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici.

N.B. Per l'anno scolastico 2019/20 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'ordinanza ministeriale n.53 del 03/03/2021 agli artt.3 e 20, ed in ottemperanza all'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182, il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

Prove invalsi

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Diploma finale e curriculum dello studente

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.